

COMUNE DI PIEVE DI CADORE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO AMBULANTE

LEGGE 19.05.1976 N. 398

ART. 1 FONTI NORMATIVE

Fatte salve, per quanto in esse disposto, la Legge 11 giugno 1971, n.426 contenente la "Nuova disciplina del commercio" ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.M. 14 gennaio 1972, il D.M. 28.04.1976, la Legge 14 maggio 1976 n.398 contenente la "Disciplina del commercio ambulante" ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.M. 15 gennaio 1977, il commercio ambulante, nelle sue diverse manifestazioni, è disciplinato dal presente Regolamento e da ogni altra norma vigente in materia di Polizia Urbana e di igiene, purchè non contraria o incompatibile con esso e con le Leggi che disciplinano tale materia.

ART. 2

L'esercizio del commercio ambulante nel territorio comunale è subordinato all'osservanza delle disposizioni di Legge e deve svolgersi con le modalità stabilite dal Regolamento. Possono partecipare al mercato i venditori in possesso di autorizzazione valida per la provincia di Belluno. Tale partecipazione è subordinata all'ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico da parte del Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 3 della Legge 19.05.1976, n. 398, salvo i casi previsti dalle direttive regionali approvate con provvedimento del Consiglio Regionale n.720 del 10.11.1978 ed in conformità al piano previsto dall'art.7 della citata Legge.

ART. 3 AREE DI MERCATO DI

Ai fini di una migliore e definitiva ristrutturazione del mercato ambulante, viene confermata la previsione del precedente piano circa i nuovi posteggi istituiti nelle località decentrate sotto riportate con la seguente distribuzione indicativa:

- Zona Pieve n. 6 posteggi
- Zona Tai n. 26 posteggi
- Zona Sottocastello n. 6 posteggi
- Zona Pozzale n. 5 posteggi

ART. 3 BIS

E' consentita nelle adiacenze degli impianti sportivi l'autorizzazione di posteggi, nel limite massimo di 2 per impianto, per la somministrazione di alimenti e bevande, e ciò in occasione di manifestazioni o attività sportive.

Solo se sulle immediate adiacenze non esiste esercizio analogo a posto fisso.

ART. 4

Il Sindaco, sentita la Commissione per il Commercio Ambulante, ha facoltà di istituire dei posteggi fissi stagionali e ciò per favorire la presenza di categorie merceologiche specializzate.

ART. 5 UBICAZIONE DEGLI SPAZI PER IL COMMERCIO AMBULANTE A POSTO FISSO

Nel territorio del Comune di Pieve di Cadore l'esercizio del commercio ambulante a posto fisso è consentito su pubblico mercato, nelle aree pubbliche opportunamente delimitate, come da allegate planimetrie, nelle località riportate di seguito. Per ciascun mercato è indicata la periodicità, nonché il giorno di effettuazione e le categorie merceologiche.

Località : Pieve Piazzale
Periodicità : settimanale
Giornata di effettuazione : lunedì
Categoria merceologica : tutte le categorie

Esso è inoltre consentito nelle seguenti parti di suolo pubblico che saranno indicate nelle planimetrie allegate al Regolamento, a tal uso destinate al Comune:

Area n. 1 : Tai P.le Dolomiti
Giornata di effettuazione : mercoledì
Categoria merceologica : tutte

Area n. 2 : Sottocastello P.zza Chiesa
Giornata di effettuazione : giovedì
Categoria merceologica : tutte

Area n. 3 : Pozzale Via Longiarù
Giornata di effettuazione : martedì
Categoria merceologica : tutte

La vendita di prodotti stagionali a posto fisso è consentita:

Località : Piazzale Ex Ferrovia Dolomiti - di fronte Hotel Astoria
Periodicità : stagionale
Prodotti : stagionali

ART. 5 bis

La vendita di prodotti ittici (Tab V) è consentita nelle seguenti Località in deroga a quanto previsto dagli artt. 5 e 16 del Regolamento:

Località : Via Roma, Via Ferdinando Coletti;
Periodicità: Bisettimanale (giovedì pomeriggio, venerdì mattina) e nelle giornate che precedono le ricorrenze di astinenza dalla carne prescritte dalla Chiesa.

ART. 6

Le dimensioni dei posteggi sono stabilite come segue:

- Tab. I	mq. 32	Tab. IX	mq. 60
- Tab. II/III	mq. 32	Tab. X	mq. 36
- Tab. IV	mq. 28	Tab. XI	mq. 70
- Tab. V	mq. 28	Tab. XII	mq. 40
- Tab. VII	mq. 28	Tab. XIII	mq. 24
- Tab. VI	mq. 50		
- Tab. XIV	: specializzazioni merceologiche : (vedi pagina seguente)		

* 1	mq. 30	art. per l'igiene e pulizia casa
* 2	mq. 28	merceria, accessori abbigliamento
* 3	mq. 40	articoli pelletteria
* 4	mq. 20	libri, riviste
* 5	mq. 20	cartoleria, cancelleria
* 6	mq. 30	chincaglierie
* 7	mq. 40	giocattoli
* 8	mq. 30	profumeria, cosmesi
* 9	mq. 40	art.li da spiaggia
* 10	mq. 25	bigiotteria
* 11	mq. 25	orologeria
* 12	mq. 20	cine foto ottica
* 13	mq. 20	articoli sportivi
* 14	mq. 20	pelli e pellicceria
* 15	mq. 40	piante, fiori
* 16	mq. 40	arte, antiquariato
* 17	mq. 20	art.li religiosi e funerari
* 18	mq. 20	ricambi, accessori auto
* 19	mq. 40	ferramenta
* 20	mq. 20	prodotti agricoli e zootecnia
* 21	mq. 20	colori, vernici
* 22	mq. 20	cuoi, pellamo accessori calzoleria
* 23	mq. 20	animali vivi
* 24	mq. 20	art.li decorativi, arredamento
* 25	mq. 8	ghiaccio
* 26	mq. 20	altri non compresi

Ai fini del commercio ambulante, i prodotti referibili alla tabella merceologica XIV sono quelli indicati nelle specializzazioni da n. 1 a n. 26 di cui al provvedimento del Consiglio Regionale n. 721 del 10 novembre 1978.

Le dimensioni dei posteggi si intendono riferite a singole tabelle merceologiche. In caso di abbinamento di più tabelle aventi affinità merceologica, verrà assegnato il posteggio per la tabella per la quale è prevista la superficie maggiore. La superficie di ciascun posteggio verrà calcolata in base alla proiezione orizzontale della massima sporgenza. In ogni caso, fra l'uno e l'altro banco dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a cm. 50. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi dovranno essere sollevate di almeno m. 2,10 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purchè rientrino nei limiti del posteggio assegnato.

Le merci devono essere esposte a livello di banchi di vendita che devono essere tra loro allineati e devono avere una altezza minima di 50 cm. dal suolo. E' consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante o fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile di esporre le proprie merci a terra.

Per le attività di vendita previste dalla Legge 9 febbraio 1963, n. 59, la superficie di ciascun posteggio non potrà essere superiore a m. 1,50 di larghezza e m. 2,00 di profondità.

ART. 7

Le concessioni all'occupazione dei posteggi, in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono automaticamente rinnovate per il triennio successivo, salvo revoca o rinuncia comunicata in base alle vigenti norme.

Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della Legge 19.05.1976, n. 398, provvede all'assegnazione, valida per triennio dalla data del provvedimento, dei posteggi relativi a ciascuna tabella o raggruppamento di tabelle merceologiche.

In tale assegnazione, sono fatti salvi i diritti acquisiti da ambulanti che abbiano ottenuto l'assegnazione stabilite del posteggio per quanto riguarda la sua ubicazione e le tabelle merceologiche per le quali è stata rilasciata la concessione, nonché per le dimensioni autorizzate alla data di approvazione del presente Regolamento.

Nell'assegnazione dei posti ancora disponibili e di quelli che, in futuro, dovessero rendersi disponibili, verranno applicati per ciascuna tabella o raggruppamento di tabelle merceologiche, criteri di priorità basati sui seguenti elementi:

- a- anno di presentazione dell'ultimo triennio dalla domanda di posteggio, secondo la specializzazione merceologica prevalente prevista. Per la medesima tabella merceologica sarà considerata la prima istanza presentata nel triennio. Nel triennio considerato, la domanda ha validità a 1 anno solare e dovrà essere rinnovata;
- b- residenza da almeno tre anni nel Comune di Pieve di Cadore;
- c- residenza da almeno tre anni nel territorio della Comunità Montana Centro Cadore;
- d- residenza da almeno tre anni nei territori delle Comunità Montane limitrofe (Valboite, Comelico e Zoldano);
- e- residenza da almeno tre anni nella Provincia di Belluno.

Ai suddetti elementi viene assegnato il punteggio seguente:

- per la lettera a), punti 15 per ogni anno decorrente dalla data di presentazione della domanda. Per le frazioni di anno il suddetto punteggio sarà rapportato a dodicesimi;
- per la lettera b), punti 80;
- per la lettera c), punti 70;
- per la lettera d), punti 60;
- per la lettera e), punti 50.

A parità di punteggi, sarà data precedenza in base alla data di presentazione della domanda nel triennio. Nella ipotesi di subingresso previste dagli artt. 4 della Legge 19.05.1976, n. 398 e dall'art. 8 del relativo Regolamento di esecuzione e salva l'ipotesi di revoca motivata, di cui al secondo comma del citato art. 7, l'avente causa gli stessi titoli del dante causa.

Il subentrante decade da tale diritto se, entro 60 gg. dalla data dell'atto tra vivi e dalla morte, da cui il titolo al subingresso deriva, non invia al Comune una comunicazione, nella quale manifesti la propria intenzione di avvalersi della facoltà di subingresso nella concessione del posteggio ed assicuri di avere in corso tutte le pratiche amministrative necessarie per il subingresso nell'autorizzazione. La concessione del posteggio a favore del subentrante decade anche nel caso egli non consegua l'autorizzazione entro un anno dalla data di trasferimento del diritto per atto tra vivi o per causa di morte.

ART. 8 TRASFERIMENTI PER MIGLIORIE

I venditori ambulanti concessionari di posteggio nei mercati possono, al fine di migliorare la propria posizione, presentare al Sindaco domanda di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili.

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata per la stessa tabella o raggruppamento di tabelle merceologiche secondo la procedura di cui all'art. 7 lett. a) e b) del presente Regolamento, con precedenza rispetto a tutte le altre domande.

ART. 9 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER FIERE, SAGRE E RICORRENZE TRADIZIONALI.

Le fiere potranno aver luogo su aree pubbliche o private aperte al pubblico. Le domande di assegnazione dei posteggi dovranno essere presentate non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello di inizio della fiera, sagra o ricorrenza e, ai fini della determinazione della priorità, si intenderanno come presentate tutte alla stessa data.

L'assegnazione dei posteggi, per ciascuna tabella o raggruppamento di tabelle merceologiche, avverrà con il rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 7, lett. a) b), c), d) e e) del presente Regolamento. Trattandosi di fiere a carattere locale saranno ammessi solo operatori autorizzati ed esercitare l'ambulante nella provincia di Belluno (art. 6 Legge 19.05.1976 n° 398).

In linea di massima si stabiliscono le seguenti aree che potranno essere occupate per le manifestazioni di cui al presente articolo:

Pieve: P.zza Tiziano, Municipio, Galleria Centro, Via XX settembre, limitatamente alle aree attualmente adibite a parcheggio per non oltre 90 posteggi.

Tai: Piazzale Dolomiti 80 posteggi.

Si stabilisce, inoltre, il seguente calendario:

Fiera di: S. Pietro e Paolo : Pieve Ultima domenica di giugno;

Fiera della: Madonna : Pieve II° domenica di settembre;

Fiera di: S. Andrea : Pieve Ultima domenica di novembre;

Fiera di: S. Maurizio : Tai Ultima domenica di settembre.

Gli ambulanti che operano in occasione delle manifestazioni previste dal presente articolo sono soggetti a tutte le disposizioni fissate dal presente Regolamento.

Eventuali variazioni del presente articolo potranno riguardare le localizzazioni e le date di effettuazione delle fiere potranno essere stabilite dal Sindaco sentito il parere della Commissione Comunale per il Commercio Ambulante.

ART. 10

Il Comando Vigili Urbani provvede alla sorveglianza per il corretto funzionamento del mercato e di ogni altra attività di vendita in forma ambulante per il territorio comunale. In particolare, all'apertura dei mercati settimanali il vigile incaricato del servizio dovrà sovrintendere all'occupazione di ciascun posto-mercato da parte degli assegnatori. Inoltre, nel corso dello svolgimento delle operazioni di vendita, è compito del Vigile incaricato verificare che siano rispettate le prescrizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento e delle disposizioni di Legge in materia.

ART. 11 MERCI IN VENDITA - CARTELLINI PREZZI

Il commerciante ambulante non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità richiesta della merce esposta al pubblico; è inoltre tenuto ad applicare i cartellini indicativi dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla Legge. La mostra delle merci deve svolgersi in modo da non ostruire la visuale dei banchi vicini, distrurbare l'attività di altri venditori e intralciare la circolazione pedonale o veicolare. Le merci devono essere esposte a livello dei banchi di vendita, che debbono essere tra loro allineati ed avere un'altezza dal suolo di cm. 50. E' consentito al venditore di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti ed animali da cortile, di esporre le proprie merci a terra. E' vietata anche la semplice esposizione delle merci fuori dall'area di posteggio assegnata. Le merci esposte in posizione verticale, o comunque non devono sporgere oltre i limiti esterni del posteggio e devono essere ad altezza inferiore a m. 2,00 dal suolo, misurata dall'estremità inferiore delle merci stesse.

ART. 12 CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

La vendita ambulante dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria, effettuabile anche nei locali di deposito. Gli esercenti tale commercio ed i loro collaboratori devono essere muniti di libretto sanitario, sottoposti periodicamente alle previste visite mediche e di controllo ed osservare le prescrizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti.

ART. 13 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI.

E' fatto divieto ai commercianti ambulanti di gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, da depositare invece nei luoghi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14 DISPOSIZIONI DIVERSE.

E' vietata qualsiasi forma di vendita ambulante per mezzo di battitori o imbonitori, è consentita la vendita con illustrazione della merce, purchè esercitata in modo da non recare molestia e disturbo alla quiete pubblica. L'uso di strumenti o riproduttori di suoni ed altoparlanti in genere è consentito anche in occasione di fiere e sagre, solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia e disturbo alla pubblica quiete, secondo le disposizioni comunali. L'assegnatario del posteggio deve esporre in modo ben visibile l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, l'atto di concessione del posteggio ed ogni altro documento prescritto dalla norma vigente.

ART. 15 ORARI DI MERCATO

Gli orari di vendita, di allestimento e di rimozione dei banchi nei mercati sono stabiliti dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle direttive emanate dalla Regione, sentita la Commissione Comunale per il commercio ambulante. Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi devono essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compresi i rifiuti secondo le modalità fissate dall'art. 13 del presente Regolamento.

Si prescrive indicativamente il seguente orario:

- per mercati settimanali: accesso alle ore 8.30, sgombero plateatico entro le ore 16.00;
- per fiere : accesso alle ore 8.00, sgombero plateatico entro le ore 18.00.

ART. 16 COMMERCIO AMBULANTE NON A POSTO FISSO

L'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 1 lett. b) della Legge n. 398, in forma itinerante, non può essere esercitato sul territorio comunale nelle giornate di mercato. Tale forma di commercio ambulante non può essere esercitata, per motivi di polizia annonaria, di viabilità e di carattere igienico-sanitario, sulle strade comunali o altre aree pubbliche, oppure sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio qui di seguito elencate:

PIEVE DI CADORE:

P.zza Tiziano e Municipio;
Via Talamini;
Via Salvadei;
Via Roma;
Via Vitt.Veneto;
Via Faveri;
Via XX Settembre fino alla Chiesa SS. Angeli;
Via Nazionale da P.zza Tiziano alla Caserma dei C.C.;
Via Arsenale da P.zza Tiziano al Cinema comp.

TAI:

P.zza Venezia
P.le Dolomiti;
Via Ferdinando Coletti;
Via Degli Alpini, da P.zza Venezia alla Caserma P.F. Calvi comp.;
Via Ca De Polo da Via F. Coletti all'incrocio Via A. Rosso e Via Della Chiesa;
Via Vissà da Via F. Coletti a Via Auros;

POZZALE:

P.zza Margherita;
Via P.F. Calvi fino fabbr. Argosol;
Via Centrale;
V.lo Baldovin P.le di fronte asilo;
Via Longiarù nei pressi della Fontana;

SOTTOCASTELLO:

P.le S. Lorenzo;
Via IV Novembre;
P.zza Anfela;
Via Giovanni XXIII°;
Via Garibaldi;
Via Della Chiesa;
Via S. Antonio;
Via Martiri del Lavoro, questa da P.zza IV Novembre alla
posta;
Via Villanova dalla ex ferrovia delle Dolomiti all'abitazione
di De Bernardo Annibale;

NEBBIU' :

P.zza IV Novembre;
Via XXIV Maggio.

Nello svolgimento di tale forma di vendita, il commerciante può sostare soltanto il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita, senza creare intralcio alla circolazione. La vendita a domicilio deve essere effettuata senza usare modi molesti e fastidiosi. Ai venditori ambulanti di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 17 SANZIONI

La violazione delle norme previste dal presente Regolamento sarà punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma di £. 50.000 a £. 500.000, come previsto dall'art. 11 della Legge 19 maggio 1976, n. 398, secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi e dai relativi regolamenti di esecuzione vigenti, i concessionari di posteggi incorrono:

a- nel richiamo scritto per lievi infrazioni alle norme del presente Regolamento;

b- nella sospensione della concessione per un periodo non superiore a 10 giornate di mercato:

1. recidiva per infrazioni comportanti il richiamo di cui al punto a del presente articolo;
2. per mancata osservanza delle norme relative alle indicazioni dei prezzi o per irregolarità negli strumenti di misura e di peso;
3. per vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione amministrativa;
4. per la vendita di prodotti alimentari avariati;
5. per turbamento dell'ordine di mercato.

c- nella revoca della concessione:

- 1 . per recidiva, nel triennio di validità della concessione, nelle infrazioni comportanti la sospensione della concessione stessa;
- 2 . nel caso di perdita della condizione di ambulante;
- 3 . per mancata occupazione, non giustificata, del posteggio assegnato entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione della concessione;
- 4 . per frode al commercio o alterazione di pesi e misure;
- 5 . per irregolare cessione, totale o parziale, del posteggio assegnato;
- 6 . per mancata frequenza ingiustificata per più di tre mercati consecutivi o di cinque mercati non consecutivi:

periodo 1 maggio - 20 settembre.

Le assenze che si dovessero verificare in caso di anticipazione o posticipazione delle giornate di mercato settimanale o bisettimanale, non verranno considerate agli effetti del presente articolo;

La sospensione della concessione del posteggio non può essere inferiore a 2 gg. di mercato, per i mercati settimanali. I provvedimenti di sospensione di revoca della concessione previsti dal presente articolo sono adottati dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale per il Commercio Ambulante.

I commercianti ambulanti cui è stata revocata la concessione sono esclusi, per un anno, da ogni analoga concessione.

ART. 18 RICHIAMO ALLE NORME

Per l'esercizio del commercio ambulante sono applicabili le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Annonaria e di Igiene, le disposizioni stabilite da Leggi e Regolamenti Generali e Speciali, da ordinanze del Sindaco e da eventuali provvedimenti dell'Autorità Sanitaria Locale, in materia di commercio, di igiene e di sanità pubblica. Per quanto non previsto dalle Leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, si applicano gli usi e consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

Al fine di evitare concentrazioni di autorizzazioni commerciali, che di fatto si configurano tipologicamente come "grande distribuzione" non è consentita l'apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 600 mq. in cui siano presenti di più di tre tabelle merceologiche diverse da quelle di largo e generale consumo.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, valgono gli usi e le consuetudini locali in materia di mercato ambulante.